

**"ACCORDO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL CCNL PER I
DIPENDENTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI DEL 15
GENNAIO 2020**

A seguito della richiesta di incontro ai sensi dell'art. 2.8 (Interpretazione autentica) del CCNL delle Organizzazioni sindacali firmatarie, è emerso come sono sorti contrasti interpretativi in ordine all'applicazione della disciplina sulle progressioni di livello nell'ambito della stessa Area, prevista dall'art. 45.

Dopo ampio confronto, le Parti firmatarie ritengono che si debbano effettuare le seguenti integrazioni e modifiche al CCNL firmato il 15 gennaio del 2020.

I criteri ostativi al passaggio di livello previsti dalle lett. a) e b) del secondo comma, si riferiscono alle anzianità maturate dopo il 1 gennaio 2020, restando fermi i criteri all'uopo previsti dal precedente c.c.n.l. per le anzianità maturate precedentemente.

Con riferimento alla previsione di cui alla lett. a) in base alla quale osta al passaggio di livello il *"Non aver ottemperato a quanto disposto dall'art. 2104 del c.c."* si concorda che tale previsione va intesa nel senso che versa in tale situazione il dipendente che sia incorso in infrazioni disciplinari per condotte che hanno dato luogo, nel corso di due anni consecutivi, alla applicazione di almeno 2 sanzioni più gravi del rimprovero verbale ovvero ad almeno una

sanzione più grave della multa. In tal caso, l'anzianità di servizio di cui alla tabella B, sarà incrementata di un anno."

Infine, con riferimento all'ultimo comma dell'art. 2.16, esso è sostituito dal seguente:

"Laddove l'assenza costituisca un criterio di determinazione del premio di risultato, le assenze relative ai permessi sindacali di cui al presente CCNL non saranno considerate e ciò anche ai fini della valutazione di cui all'art. 45".

Le disposizioni di cui al presente Accordo entrano in vigore dal 6 agosto 2020.

Roma, li 05.08.2020

Le Parti

I Presidenti

Le OO.SS.

**INQUADRO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL CONL PER I
RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI FIDUCIARI FISCALI DEL 15
GENNAIO 2020**

A seguito della richiesta di lavoro di nuovi contratti di
(interposizione sindacale) del CONL della categoria dei sindacati
iscritti, è stato fatto noto agli stessi sindacati che in
virtù dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
contratto di lavoro, previsto dall'art. 41.

Dopo averlo verificato, la Parti Sindacale, ritengono che si debbono
effettuare le seguenti integrazioni e modifiche al CONL, fissato il 15
gennaio del 2020.

I vertici aziendali di passaggio di livello previsti dalla lett. a) e b)
del secondo comma, si riferiscono alla anzianità anziché dopo il 1
giugno 2020, puntando invece il vertice previsto dal
procedimento C.A.T.A. per la anzianità anziché precedente.

Con riferimento alla previsione di cui alla lett. a) in base alla
quale viene al passaggio di livello il "non aver corrisposto a questo
disposto dall'art. 27 del c.c." si esprime che tale previsione va
letta nel senso che viene in tale situazione il dipendente che ha
diritto in qualsiasi situazione per anzianità che hanno dato luogo
ad un solo di due anni consecutivi, alla applicazione di almeno 2
scorciatoie per quel del dipendente tenuto conto del sistema una



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, a circular stamp, and several other signatures on the right.

condizioni più gravi della realtà. In tal caso, l'aderente di diritto di
dell'ente stesso, sarà invece nominato un altro?

L'ente, non rivedendo all'ultima sezione dell'art. 24, non è
suscettibile del conferimento

L'adempimento facoltativo costituisce un ufficio di informazione del
parere di risultato, la cui esecuzione è riservata ai pareri del consiglio di amministrazione
proceda con il suo sistema organizzativo e non essere di tipo della
volontà e dell'art. 24.

La disposizione di cui al presente paragrafo è in vigore dal 15
luglio 1980.

Espresso il ...

I Presidenti

Le Parti

La C.C.S.

CHILDO

CONFERENZA

CASA

CHIESA NAZIONALE

INARLASSA

CASSA REGIONALE

ENPAB

RAPAC

CASSA

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB

ENPAB



Autore

Autore

Presidente
Dott. Stefano Pireta

Presidente
Dott. Stefano Pireta

CAPI

Autore

Autore